NUOVE DISPOSIZIONI SULLA FUSIONE, ANCHE MEDIANTE INCORPORAZIONE, DI CASSE DI RISPARMIO E DI MONTI DI CREDITO SU PEGNO

Art. 5

L'applicazione delle precedenti disposizioni avra' luogo il 1° luglio 1940-XVIII. Le medesime disposizioni saranno, altresi', applicate alla fine di ogni quinquennio successivo a questa data, con riferimento all'ammontare complessivo del patrimonio e dei depositi, accertato alla chiusura dell'ultimo esercizio.

Versione in vigore dal 14 gennaio 1940, non più in vigore dal 1 gennaio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove disposizioni sulla fusione, anche mediante incorporazione, di Casse di risparmio e di Monti di credito su pegno
Estremi	Legge 14 dicembre 1939, n. 1922
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-disposizioni-sulla-fusione-anche-mediante-incorporazione-di/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it